

arbitrato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013

Rituale e irrituale - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 cod. civ. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013